

CAMERA DEI DEPUTATI N. 719

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, CAMPAGNOLI, BAMBI, BRUNI, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, MENEGHETTI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH

Presentata il 26 ottobre 1983

Trattamento fiscale dell'attività agro-turistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Di anno in anno cresce sempre di più la domanda di vacanze diverse in alternativa al turismo tradizionale fatto di alberghi, di masse di cittadini che riproducono in altri luoghi le condizioni di vita da cui si volevano allontanare: folla, traffico, rumori, prezzi gonfiati, eccetera.

A tale crescita di domanda è necessario promuovere e sviluppare risposte adeguate con pubblici interventi nel quadro dell'agri-turismo: un soggiorno di vacanza presso un'azienda agricola condotta da una famiglia diretto-coltivatrice.

Tale attività trova fertile terreno di sviluppo nelle aziende dove esistono margini lavorativi non completamente utilizzati perché garantisce la possibilità di piena occupazione e la permanenza in aziende a persone che, altrimenti, sarebbero sotto-occupate e dovrebbero abbandonare l'azienda e consente la vendita dei pro-

dotti agricoli eccedenti il fabbisogno familiare, ma insufficienti per essere immessi nel mercato.

È quindi un altro « raccolto » che l'azienda offre al coltivatore e che deriva dalla sua professione agricola.

Coll'agri-turismo si realizza un contatto a dimensione umana ed uno scambio culturale tra il coltivatore-produttore ed il turista-consumatore, un contatto con la natura, con le sorprese dei cicli produttivi dell'agricoltura, con i modelli di vita diversi, con le tradizioni e i costumi della civiltà contadina, inseriti nel paesaggio artistico e storico di campagne rimaste da scoprire.

Questa proposta di connubio tra agricoltura e turismo rappresenta uno strumento di riequilibrio territoriale e di ripresa economica di zone agricole marginali nella preservazione e tutela dell'ambiente, nella valorizzazione di aree interne,

attivazione di risorse locali e conservazione del patrimonio artistico rurale.

Del resto, nelle politiche comunitarie l'attività agri-turistica sta assurgendo a primaria importanza, poiché contribuisce validamente a risolvere problemi di reddito in agricoltura — settore tradizionalmente svantaggiato — e a equilibrare gli sviluppi delle aree periferiche e depresse.

Un esame comparato dello sviluppo dell'agri-turismo nella CEE ed in altri Paesi europei evidenzia che gli altri Paesi si sono da tempo mossi più di noi per incrementare l'attività agrituristica.

Merita ricordare che in Austria i posti letto presso aziende agrituristiche sono 250.000, in Francia 160.000, nella Germania Federale 150.000, in Gran Bretagna 80.000, in Spagna 32.000, in Italia appena 20.000.

Si impongono quindi provvedimenti per sviluppare maggiormente l'agriturismo anche nel nostro Paese.

E infine necessario sottolineare che il reddito derivante da tale attività è squisitamente agricolo e che — di conseguenza — dev'essere equiparato agli altri redditi aziendali con l'introduzione di norme apposite che regolino il trattamento fiscale in tale materia.

E quindi necessario intervenire affinché il produttore agricolo non venga penalizzato quando cura e realizza questo « raccolto in più » scaturente dall'attività agrituristica, poiché la mancanza di intervento costituisce un deterrente per lo sviluppo dell'attività stessa.

Per pervenire a tale risultato vi proponiamo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Si considera attività agro-turistica, quella svolta dall'imprenditore agricolo con la diretta fornitura a terzi, in azienda o nella casa di abituale abitazione dell'agricoltore, dei seguenti servizi:

a) alloggio fino ad un massimo di otto posti letto;

b) pasti (prima, seconda colazione e cena) confezionati in azienda;

c) servizio di lavanderia per gli effetti personali degli ospiti.

ART. 2.

Al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole « dell'allegata tabella A) » sono aggiunte le parole « nonché delle prestazioni di servizi di cui al numero 9 della terza parte dell'allegata tabella A) ».

ART. 3.

Alla tabella A) — parte terza — allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero 9-bis: « Prestazioni di servizi relativi all'attività agro-turistica ».

ART. 4.

L'attività agro-turistica di cui al precedente articolo 1, si considera equiparata e rientrante tra quelle indicate alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.